



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI NOVIGLIO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

C O P I A

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2018/2021

Nr. Progr. **20**

Data **07/05/2018**

Seduta Nr. **2**

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, per il giorno 07/05/2018 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA convocazione.

La seduta inizia alle ore

Al presente punto dell'ordine del giorno risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>
VERDUCI NADIA	P
MIERA DIRUBE FRANCISCO JAVIER	P
LABORDA LAMPRE ANA ROSE	P
CARDANI ANTONIO DETTO TONY	P
NOE' GABRIELE	P
PAGANO MARCO	P
FIORIN FULVIO	P
BINDINI BARBARA	P
D'ANDREA CANIO	P
MAINARDI MASSIMO	N
COSTIGLIOLA GIUSEPPE	P
GORGOGNONE MICHELE	P
CIPOLLA ORLANDO	P
Totale Presenti: 12	Totali Assenti: 1

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

MAINARDI MASSIMO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. DOTT. MASSIMO EQUIZI.

In qualità di SINDACO, NADIA VERDUCI assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2018/2021

Il Sindaco rendo noto che l'estrazione della lista dei revisori è stata effettuata dalla Prefettura ; il Consiglio Comunale deve comunque nominare il Revisore che per il prossimo triennio sarà la Dottoressa Veronica Cadei che, contattata preliminarmente dal Comune, ha accettato l'incarico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Richiamati in particolare:

l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;

- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede che , a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16,

comma 25, del D.L. n. 138/2011.

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 - 4^a Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura- Uffici territoriale di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 17 del 29.04.2015 con la quale l'Amministrazione Comunale ha affidato per il triennio 2015/2018 (dal 29.05.2015 al 28.05.2018) l'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Noviglio alla Rag. Mainetti Giussi;

Dato e preso atto che:

- a) in data 14 marzo 2018 la Prefettura- Ufficio territoriale di Governo ha provveduto ad estrarre a sorte i nominativi inseriti nell'elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell'ente;
- b) i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

1° CADEI VERONICA
2° DI MATTEO KAROL
3° GIASSI GIAN PIETRO

Vista la nota di questo Ente prot. 0002140 del 10.04.2018 con la quale è stato comunicato alla prima eletta VERONICA CADEI la nomina di Revisore dei conti;

Preso atto che la D.ssa Veronica Cadei con nota del 11 aprile 2018, ricevuta il 11 aprile 2018 prot. 0002162:

- ha comunicato la sua accettazione alla nomina di Revisore dei Conti del Comune di Noviglio per il periodo 2018/2021;
- ha dichiarato l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto quindi procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona della D.ssa Veronica Cadei di Milano;

Visto l'art. 241, comma 7 del citato D.Lgs. 267/2000, che con riferimento alla determinazione del compenso dei Revisori dei conti chiarisce che il compenso base annuo spettante al Revisore viene definito con la stessa Deliberazione Consiliare di nomina;

Visto il D.M. 20.05.2005 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 128 del 04.06.2005 - che, con effetto dal 05.06.2005. disciplina i nuovi limiti massimi dei compensi spettanti ai Revisori dei Conti degli Enti Locali, in relazione alla classe demografica del Comune interessato;

Visto il D.Lgs. 267/2000, che agli artt. 234 e ss. Chiarisce:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 07/05/2018

- il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134 comma 3 ed è rieleggibile una sola volta, ex art. 235, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- il compenso spettante al Revisore viene stabilito nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 241 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua procapite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Accertato che:

- La popolazione residente al 31/12/2017 è pari a 4572 abitanti;
- La spesa corrente del bilancio di previsione 2018 approvato ammonta ad € 2.549.263,17;
- La spesa per investimenti del bilancio di previsione 2018 approvato ammonta a € 272.533,95;
- La media della spesa corrente pro capite è pari ad €. 557,58
- La media della spesa per investimenti pro capite è pari ad € 59,61
-

Al Revisore pertanto non spetta l'incremento del 10% di cui alla lettera a) dell'art. 1 del succitato Decreto ministeriale 20/05/2005, in quanto la media della spesa corrente pro capite per la fascia di Comuni cui appartiene Noviglio è di € 664,00; non spetta la maggiorazione della lett. b) dell'art. 1 del D.M. di cui sopra in quanto la media della spesa di investimento pro capite per la fascia di Comuni cui appartiene Noviglio è di € 456,00; non spetta la maggiorazione massima del 20% in quanto non vengono assegnate ulteriori funzioni; spetta, inoltre, il C.N.D.C. del 4% e l'I.V.A. del 22%, oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 il quale prescrive che *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"*;

PRESO ATTO che la sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 29/2015) si è espressa sull'applicabilità della decurtazione anche al collegio dei revisori degli enti locali. Il termine di vigenza della decurtazione era inizialmente fissato al 2013. L'ultima proroga è stata sancita con l'articolo 13, comma 1, del D.L. n.

244/2016, che ha fissato il termine per la decurtazione al 31 dicembre 2017, spirato il quale, senza che sia intervenuta una nuova proroga, non è più obbligatorio il taglio del 10% sui compensi dei revisori dei conti

CONSIDERATO che l'art. 241 del TUEL fissa i limiti massimi della retribuzione dei revisori (da aggiornarsi triennialmente, mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro Economia e Finanza) in ragione della classe demografica di appartenenza dell'ente locale, delle spese di funzionamento e d'investimento dello stesso ente; il comma 7 dello stesso articolo sancisce che l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina ed è l'unico momento individuato dal legislatore per intervenire su questa materia;

VERIFICATO CHE:

- quello che la mancata proroga del vincolo pubblicistico fa venire meno è l'obbligo della decurtazione non la facoltà di applicarlo. Resta, infatti, in capo all'Assemblea, deliberare compensi inferiori, non sussistendo nell'ordinamento alcun limite minimo alla retribuzione dei revisori dei conti degli enti locali, come recentemente affermato dalla sezione Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG del 13 giugno 2017);
- la sezione Autonomie, pur riconoscendo come le funzioni dell'organo di revisione richiedano un'elevata professionalità ed impongano garanzie d'imparzialità e indipendenza, ha negato l'esistenza nell'ordinamento di un limite minimo al compenso ed ha escluso che una simile barriera potesse essere ricostruita dalla giurisprudenza;
- la questione era stata affrontata da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti, con orientamenti differenti:

Secondo la Sezione di controllo per la Regione siciliana (deliberazione n. 272 del 9 ottobre 2015) sussiste una piena discrezionalità dell'Ente nello stabilire l'ammontare del corrispettivo (pur nel rispetto del limite massimo e degli altri criteri stabiliti dalla legge) e non è rinvenibile nell'ordinamento la possibilità di un sindacato esterno sulla congruità del compenso basata sulla presunta esistenza di un limite minimo;

Secondo la sezione controllo della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 103/2017/QMIG), invece, il compenso di ciascun componente dell'organo di revisione oltre ad incontrare un limite massimo, doveva conoscere una barriera al ribasso, individuata nel compenso massimo previsto per i comuni della fascia demografica immediatamente inferiore, secondo la griglia definita dal DM 20 maggio 2005;

Una posizione intermedia era stata assunta dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria (deliberazione n. 95/2016/PAR), che aveva individuato il limite minimo in quanto stabilito dall'art. 2233, comma 2, del codice civile, e quindi in una misura del compenso sempre adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione);

- per la sezione Autonomie la natura il rapporto che viene ad instaurarsi tra il revisore e la Pubblica Amministrazione è privatistica e convenzionale. Nemmeno la scelta tramite sorteggio incide sull'assetto civilistico del rapporto, trovando la propria ratio nella necessità di garantire la professionalità e indipendenza dei prescelti nell'esercizio delle rilevanti funzioni del controllo;

- secondo la sezione Autonomie, i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa;

Dato atto che il compenso corrisposto al Revisore unico dei conti alla data del 30 aprile 2010 ammontava ad € 5.900,00 oltre oneri di legge, e che quindi tale compenso era stato ridotto del 10 % alla luce del citato decreto legge n. 78/2010 (L. n. 122/2010);

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010) in €. 5.310,00 il compenso annuo spettante al Revisore unico dei conti, oltre a Iva e CNPAIA di legge, se ed in quanto dovute

Visti:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dai Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegato;

Con la seguente votazione in forma palese:

- consiglieri presenti n. 12
- consiglieri votanti n. 12
- voti favorevoli n. 12
- voti contrari n. /
- voti astenuti n. /

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di prendere atto della nomina quale Revisore Unico dei conti del Comune di Noviglio per il triennio 29.05.2018 – 28.05.2021, della Dott.ssa VERONICA CADEI residente a Milano (MI) Via Olindo Guerrini n. 682, C.F. CDA VNC 72T52 H598N;
- 2) di dare atto che per la nomina non sussistono le cause di incompatibilità e ineleggibilità ai sensi dell'art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come dichiarato dallo stesso con nota del 11.04.2018,
- 3) di precisare che al Revisore dei Conti spetta l'assolvimento dei compiti istituzionali, previsti dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché quelli specificati dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- 4) di determinare il corrispettivo annuo in €.5.310,00, oltre a CPAIA e IVA di legge se dovuti, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (convertito in Legge n. 122/2010);

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 07/05/2018

- 5) di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- 6) di prendere atto che eventuale rimborso spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria a richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, saranno quantificate con atti gestionali;
- 7) di prendere atto che il suddetto compenso rientra nei limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- 8) di trasmettere all'indirizzo entilocali.prefmi@pec.interno.it copia della presente Deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
- 9) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Dott.ssa VERONICA CADEI, nuovo Revisore Unico del Comune di Noviglio.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 07/05/2018

IL SINDACO

F.to Verduci Nadia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Equizi Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 23/05/2018 al 07/06/2018 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.L.vo. 267/2000.

Noviglio, 23/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

È copia conforme all'originale.

Noviglio, 23/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Equizi Massimo

Esecutiva dal 02/06/2018 ai sensi dell'Art. 134, comma 4° del D.L.vo 267/2000.

Noviglio,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Massimo Equizi

COMUNE DI NOVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 07/05/2018

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2018/2021

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lvo. 267/2000

AREA CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Noviglio, 26/04/2018

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to Rag. Belloni Ernestina

AREA FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lvo 267/2000;

Noviglio, 26/04/2018

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Rag. Belloni Ernestina
